

CAMERA DEI DEPUTATI N. 825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO,
BERSANI, ISGRÒ, GERBINO, ALBA**

Presentata il 13 dicembre 1963

Istituzione di un organismo di coordinamento per le attività di formazione professionale dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è sempre meglio venuto precisando il peso e il ruolo determinante che, all'interno di un processo di crescita non solo quantitativa quale è in atto da alcuni anni nel nostro Paese, va assumendo il complesso dei problemi relativi all'istruzione, all'educazione, alla formazione professionale.

La constatazione in particolare che il nostro sistema sociale e il suo destino futuro sono condizionati, in maniera ferrea, dalla natura e dal tipo delle forze di lavoro di cui può disporre, è ormai chiarissima all'opinione pubblica più attenta e consapevole; come, conseguentemente, appare ineludibile la realtà che ne discende: la formazione di questi lavoratori, il fatto che essa avvenga in un modo piuttosto che in un altro, finisce con il determinare il livello di vita materiale e morale di tutti i cittadini, in definitiva il quadro di civiltà dell'intera società.

Il processo di sviluppo utilizza infatti, necessariamente, il materiale di cui può disporre, e se questo sarà scadente, non preparato, insufficiente sotto il profilo tecnico e culturale, ne risulterà, attraverso una grande quantità di sprechi, una società di basso valore culturale generale e anche professionale specifico, con una scarsa capacità di risultare

validamente auto-propulsiva, quindi inidonea a migliorare e a progredire stabilmente.

Che per ovviare a questo occorra agire sulla scuola, nella scuola e tramite la scuola, è anch'esso fatto ormai non più dubbio. Non può infatti sussistere né svilupparsi un tipo di società che si dichiara e vuol essere retamente ordinata, in cui le doti personali di ciascun individuo non siano messe in valore da un efficiente sistema di formazione, che le orienti, le distribuisca e le faccia raggiungere una idonea maturazione, secondo una gamma di concrete possibilità, corrispondenti alle aspirazioni del singolo non meno che alle esigenze della collettività.

Tuttociò è carente, ancora oggi, nel nostro Paese. Tuttociò manca in particolare e con caratteristiche accentuazioni per quanto attiene alla formazione professionale.

È infatti noto a tutti voi, onorevoli colleghi, come nel settore della formazione professionale delle forze di lavoro, ci sia oggi grande necessità di introdurre ordine, chiarezza, sicurezza, prospettive certe e precise, coordinamento efficiente ed utile.

Esso infatti presenta aspetti di indubbia carenza, di vuoto legislativo e amministrativo, di strutture centrali e periferiche inidonee a sopportare il carico delle necessità odier-

ne, in gran parte perché istituzionalizzate a seguito di motivazioni, fatti e realtà, sociali e produttive, in gran parte diversi da quelle in cui oggi sono stentatamente costrette a muoversi.

Il quadro in cui dobbiamo agire al presente, indica aspetti, assume posizioni, impone atteggiamenti d'esame e conseguenti linee d'azione che sono nuovi e innovatori, nei bisogni, nei contenuti negli strumenti, nei mezzi. Infatti, il progresso della tecnologia, ormai stabilizzatosi a ritmi elevatissimi di modificazioni; una domanda di lavoro, espressa da parte del sistema produttivo, più rilevante, di natura più specificata e più precisa, che assume aspetti di sempre più alto livello qualitativo; la forte diminuzione, spesso la cessazione, della pressione esercitata per il passato dalla massa disoccupata, la cui presenza ha, in parte almeno, concorso a determinare una configurazione atipica delle attività di formazione professionale; i programmi di riforma che oggi si prospettano o sono realtà per la scuola, e che consentono di dare una impostazione più razionale all'insieme dei problemi di formazione professionale da affrontare: tutto ciò concorre ad indicare la necessità urgente di intervenire, con strumenti adeguati ai compiti che è indispensabile assegnare a queste attività, e con mezzi sufficienti per far agire quegli strumenti.

Ma oggi non solo si è in presenza di una realtà diversa, qui appena indicata per accenni. Il fatto nuovo è che questa realtà appare anche chiaramente interpretabile, sufficientemente precisata nei suoi aspetti globali, nelle sue prevedibili modificazioni future, nelle relative interdipendenze, e in grado di risultare applicabile e adattabile a schemi di intervento, a idee-quadro anch'esse oggi presenti e precisate. Ed è proprio in ciò da ricercarsi la possibilità di agire concretamente ed efficacemente. Quando, infatti, dalla somma del dibattito avutosi intorno a questi temi e dalla globalità delle esperienze avviate, è possibile trarre indicazioni sufficienti a precisare, da un lato, il carattere e il ruolo delle attività di formazione professionale in rapporto al quadro generale del sistema di istruzione, e dall'altro i campi, i settori, i tempi di azione dei vari organismi, individuati in rapporto ad una definizione dei concetti di formazione professionale di base, di formazione extrascolastica e di promozione sul lavoro; quando cioè siano in presenza di una conoscenza chiara e certa dei termini del problema, crediamo che sia finalmente giunto il momento di agire, per istituzionalizzare, per

definire, per strutturare secondo le necessità e i bisogni, su di una linea possibile, graduale ed efficiente.

Alcune realtà certe, sono oggi chiaramente definibili.

La prima è la unità del sistema di formazione professionale. La formazione professionale è un tutto unico, perché ha come obiettivo globale, indipendentemente dall'articolazione delle sue attività, la formazione dell'uomo qualificato ad una specifica attività di lavoro; rimane un tutto unico anche di fronte alla necessità di prevedere, al suo interno, articolazioni metodologiche e operative, tempi diversi e strutture differenti.

Appare infatti ormai possibile definire in due i « tempi » della formazione professionale: un primo, di impostazione formativa generale, umana, civile, culturale e professionale in modi accertabili, comparabili, omogenei; un secondo, che segue organicamente il precedente, avente il duplice obiettivo di situare duttilmente ed efficacemente il giovane nel quadro delle attività lavorative, e di offrire all'adulto le modalità e gli strumenti per ogni compito successivo di specializzazione, conversione, promozione.

Dalla constatazione che la formazione professionale deve porsi, come obiettivo finale, quello di assicurare talune capacità di adattamento a situazioni variabili, in modo da facilitare al massimo ogni prevedibile necessità di conversione, deriva quindi una duplice necessità: a) l'innalzamento a livelli il più possibile alti della formazione di base, polivalente, a carattere generale, pur se differenziata in base ai grandi sottogruppi settoriali, che trova la sua definizione concreta e più illuminante nel concetto di « formazione per grappoli di attività »; b) la possibilità effettiva di costruire sopra questo più alto livello formativo generale, ogni qualificazione specifica o futura conversione, da attuarsi per tramite di una struttura capace di dare pronta risposta alle esigenze del mondo produttivo, quindi estremamente duttile nelle sue articolazioni operative, con strutture temporanee e intercambiabili, in grado di spostare rapidamente le sue funzioni di applicazione e i suoi obiettivi a seconda delle necessità, assumendo in definitiva il ruolo di una tipica struttura di « adattamento ».

Una impostazione siffatta comporta, come naturale conseguenza, la definizione di una seconda realtà: la globalità del sistema e la necessità parallela di una globalità di interventi. Da una definizione di unitarietà non può non discendere infatti la necessità della

predisposizione di una contemporaneità degli interventi al suo interno, correlati opportunamente tra loro, legati da una impostazione univoca, che ne sottenda le strettissime connessioni, agendo tra formazione di base e formazione extrascolastica, tra strutture della scuola e della produzione, tra « tempi » scolastici ed interventi accelerati, tra iniziative a breve periodo e a lungo termine, tra settori produttivi diversi e generazioni differenti, tra gradi bassi e quadri medi ed alti.

Se unità del sistema comporta unità di interventi, sia l'una che l'altra implicano una terza realtà: competenze non univoche, né a senso unico, né monopolizzate o monopolizzabili e neppure legate in assoluto a settori d'influenza tradizionali, a delimitazioni, di ordine amministrativo o gestionale strettamente intese. In questo settore più che in altri, scuola, azienda e società debbono essere congiuntamente interessate, compartecipi del relativo assetto, incremento e indirizzo, proprio perché ciascuna è portatrice di una componente essenziale per il valido funzionamento del sistema. Una scuola, infatti, non solo in grado di concedere i suoi valori culturali perenni, sperimentati in una valida tradizione e definiti in una pratica concreta, ma anche aperta e attenta agli aspetti formativi del lavoro e, in grado di seguirne le fondamentali modificazioni; una azienda, quindi, pronta e vicina ai valori culturali, capace di recare all'interno del processo formativo le linee generali delle sue necessità di lungo periodo, e posta in grado, di contro, di muoversi con maggiore tranquillità e celerità nel suo cammino di continuo miglioramento tecnologico, nella sicurezza che il sistema formativo la sorreggerà senza affanno, ma con valida continuità; una società, infine, presente attivamente all'interno del processo e portatrice dei suoi valori fondamentali di democrazia, di libertà, di solidarismo, di associazionismo.

Quanto fin qui detto suggerisce l'adozione di un quarto criterio: la gradualità negli interventi. Se le grandi necessità e le enormi carenze, presenti non da oggi in questo settore, hanno un significato, servono ad indicare qualcosa, esse impongono una scelta nel tipo di intervento. Questa non potrà che essere quella di acquisire, quale realistica piattaforma di partenza, quando fattivamente vive ed opera, l'esperienza fin qui effettuata dagli organismi e dagli uomini che agiscono nel settore, le capacità e le forze da essi espresse, i fatti sociali e produttivi presenti e operanti: una scuola che, pur se con talune difficoltà e

ritardi, sta ormai generalizzando i suoi compiti relativi alla fascia scolastica dell'obbligo, semplificando i problemi maggiori e di più difficile soluzione delle attività di formazione; un sistema produttivo che va prendendo migliore conoscenza dell'importanza del « fatto » formativo anche al suo interno, proprio perché spinto dalle proprie indilazionabili necessità; una pluralità di organismi nazionali di formazione professionale che fanno utilmente e seriamente la loro esperienza, traendone competenze, efficacia d'azione, stimolo al miglioramento. Tutto ciò indica una strada e impone di agire con gradualità, facendo in modo che il meccanismo proceda con maggiore efficacia, ordine e sicurezza, senza sognare miracolistiche risoluzioni impossibili e deleterie per tutti, senza cancellare quel tanto di buono fatto, senza distruggere credendo così più facile costruire.

Una gradualità così intesa, impone, al di là di ogni considerazione di principio, la constatazione della valida presenza di un quinto postulato: il pluralismo di iniziative, elemento indispensabile del processo di generalizzazione dell'istruzione professionale. Esso rappresenta l'unico mezzo per poter far confluire verso obiettivi comuni una somma di ideali, interessi, collaborazioni, esperienze, competenze, capacità, tutte indispensabili per far raggiungere al sistema un alto grado di efficienza. Non esiste, infatti un settore più di questo, in cui sia necessaria una forma aperta di intervento, in cui sia utile la presenza di una struttura non monopolistica o centralizzata, ma libera e spontanea; ciò proprio perché, al di là della inadeguatezza anche contingente delle possibilità di iniziativa statale, appare evidente che tutti hanno qualcosa da dare, da dare in modo diverso, cose diverse ma ugualmente necessarie ed utili. Affermare questo, anche in linea con numerose esperienze di tipo parallelo proprie di altri Paesi non significa voler perpetuare una situazione di disordine, né vuol dire opporsi ad una indispensabile forma di coordinamento, e neppure serve a nascondere la volontà di sfruttare i pubblici contributi: una valida struttura pluralistica rappresenta l'unica dimensione attraverso cui è possibile far confluire il contributo attivo di tutte le esperienze, stimolando una disponibilità alle giuste collaborazioni, una concorrenza ordinata e programmata sui costi, sui sistemi e sui contenuti di formazione, unitamente alla severità di controllo e a un parallelo riconoscimento di capacità.

Appare chiaro in questa linea un sesto principio: la formazione professionale deve

essere considerata servizio pubblico. Essa per l'importanza che assume ai fini dello sviluppo generale del Paese e su di una linea di valida interpretazione del dettato costituzionale (articolo 35), non può non rientrare infatti nell'ambito di responsabilità dello Stato. Il suo carattere pubblico fa sì che il relativo ordinamento non può essere lasciato né alla buona volontà dei privati, né alla valutazione in termini di economicità delle singole aziende. L'esperienza di questi anni è sufficiente a dimostrare la negatività di una situazione di cui non si sa se apprezzare di più la mancanza di ordine o lo spreco di energia. Tuttavia essere funzione pubblica non significa affatto che le strutture operative debbono essere pubbliche anch'esse: quindi programmare il settore della formazione professionale non è equivalente a statalizzare le attuali strutture, ma piuttosto significa meglio utilizzarle, coordinandole e togliendole dallo stato di incertezza in cui hanno dovuto fino ad oggi svilupparsi. Allo Stato compete, in questo quadro, la funzione essenziale di impostare tutta la complessa materia chiarendone i fini, preordinandone i traguardi, coordinandone gli interventi; sollecitando, inoltre, le iniziative singole e collettive, intervenendo autonomamente e direttamente, offrendo ordine e sicurezza agli operatori, eliminando disordini e sprechi, assumendo in una parola il ruolo che più gli è proprio; quello di programmatore ed ordinatore delle varie iniziative esistenti o da mettere in atto nel campo della formazione professionale.

L'aver individuato la formazione professionale come servizio pubblico, porta alla logica definizione di una ulteriore esigenza: occorre operare un finanziamento « a bilancio » per le attività di formazione professionale. Il principio e la prassi, oggi in atto, di reperire i fondi per queste attività mediante prelievi o imposizioni gravanti sul lavoratore o sul datore di lavoro, appare non in linea con la definizione costituzionale e capace anche di creare confusione ed incertezze di competenze, di gestione e di controllo. Sembra pertanto necessario determinare attraverso i normali impegni di bilancio la copertura finanziaria, del complesso delle attività svolte sotto il controllo pubblico, in parallelo del resto con quanto avviene per gli altri settori affini.

Operare un finanziamento così configurato si pone anche in linea con un'altra realtà, anch'essa chiaramente definibile: l'unità della programmazione scolastica. La programmazione della formazione professionale non può essere isolata, infatti, dal contesto generale

della programmazione scolastica. Fare uno sforzo di programmazione nel solo settore della formazione professionale, senza un armonico inquadramento con gli altri settori scolastici, rappresenterebbe tra l'altro ulteriore rinuncia al fondamentale principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al diritto all'istruzione; in quanto, innanzitutto, ogni sistema moderno di istruzione abbraccia anche la formazione professionale; in secondo luogo perché questa non va concepita in funzione delle strutture economiche, ma in rapporto ai diritti e alle esigenze degli uomini che partecipano allo sforzo produttivo, economico e sociale. Fare, del resto, della programmazione della formazione professionale un capitolo della programmazione economica, vedendolo solo nella prospettiva dei problemi del lavoro e della produzione, rappresenterebbe un'inaccettabile restrizione del concetto di formazione umana globale, garantita e sollecitata dalla struttura democratica delle nostre istituzioni.

Parallelamente a questo pericolo da evitare occorre anche tener fermo su di una susseguente realtà: quella della operatività dei normali canali amministrativi. È necessario non incentrare nella funzione « programmatrice » o non confondere con essa il problema della « gestione » delle attività di formazione, operando al di sopra o al di fuori di quelle che sono le normali e tradizionali funzioni dei singoli dicasteri. Sembra invece indispensabile, proprio per i motivi fin qui addotti, agire con gradualità attraverso le consuete vie amministrative, di cui dovrà ovviamente prevedersi una ristrutturazione e un adeguamento nelle competenze specifiche, negli strumenti tecnici od organizzativi, nelle strutture operative, nelle norme regolamentari, in modo da renderli capaci di assolvere più efficacemente ai compiti di più vasto impegno cui saranno chiamati. Parallelamente altro grave errore sarebbe quello di pensare ad eventuali « piani straordinari per la formazione professionale », gestiti direttamente dagli organi di pianificazione, o da organismi pubblici autonomi di differente estrazione. Questo bisogna evitare; soprattutto si incorrerebbe nel pericolo di strumentalizzare i problemi della formazione a scopi estranei ad essa, e di creare le premesse per introdurre nel settore elementi « temporanei » e « straordinari » facili a tramutarsi, anche contro la volontà delle stesse autorità a questo preposte (come l'esperienza insegna), in strumenti « permanenti », con prevedibili funzioni di disturbo e di confusione rispetto all'evolversi delle strutture

normali della formazione professionale stessa.

Proprio per rendere ordinato ed efficace uno sviluppo delle attività in questo settore usando opportunamente della preesistente struttura, appare indispensabile muoversi sulla linea tracciata dall'ultima delle realtà che ci sembra utile individuare: quella che ci indica la necessità di operare un efficiente coordinamento delle attività di formazione professionale. È indispensabile, infatti, proprio per concretizzare quanto fin qui detto e sviluppare positivamente le attività di formazione, giungere alla collaborazione tra varie competenze, relative principalmente ai settori: dell'istruzione (Ministero della pubblica istruzione); del lavoro-occupazione (Ministero del lavoro); professionale (datori di lavoro, lavoratori, tecnici). Ed è parallelamente indispensabile fare in modo che queste competenze siano poste in grado di agire contemporaneamente e fruttuosamente, sia riunendole in appositi organismi, che prevedendone un'azione combinata in settori ben definiti. La considerazione infine che lo sforzo da compiere per operare nel settore e per creare una struttura di coordinamento, si presenta come fatto enormemente complesso e di amplissime dimensioni, fanno escludere che esso possa essere inserito nell'ambito di un unico ministero, esigendo, di contro, collaborazione di vertice e di base a carattere interministeriale.

* * *

Quanto abbiamo fin qui esposto, le « realtà » che siamo venuti precisando, costituiscono la base e rappresentano i principi che guidano i proponenti nella stesura e nell'articolazione del presente progetto di legge.

Sulla linea da essi tracciata, infatti, si individuano chiaramente la struttura e i compiti del proposto organo di coordinamento, denominato « Comitato interministeriale per la formazione professionale dei lavoratori » (articoli 1 e 2), la cui composizione si è prevista ristretta, per motivi di funzionalità e per rimanere nell'ambito delle competenze maggiori e più dirette, ai seguenti dicasteri: bilancio, partecipazioni statali, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, con in più il ministro delegato a presiedere il Comitato dei ministri per il mezzogiorno.

Questo organo, a cui dovrà essere riservata ogni competenza politica e decisionale nel settore, si avvale per i suoi compiti operativi, tecnici e di studio, di un « Comitato tecnico organizzativo per la formazione professionale dei lavoratori » di cui sono precisati i com-

piti (articolo 3), la composizione (articolo 4), la struttura (articoli 5, 6, 7). All'interno di questo Comitato si realizza la rappresentatività e la unità di quelle competenze, esperienze, interessi, capacità, tutte indispensabili per concretizzare una politica valida ed efficiente della formazione professionale.

Lo strumento attraverso cui questo organismo dovrà esprimere l'auspicabile forza propulsiva e coordinatrice, sarà il « Piano di intervento » che esso predisporrà e aggiornerà, sottoponendolo all'approvazione del Comitato interministeriale. Si è, a questo scopo (con le norme contenute negli articoli 5 e 6), voluto rendere possibile al Comitato di acquisire ogni utile competenza, anche esterna, come ogni notizia o conoscenza necessaria per lo svolgimento delle sue attività; si è prevista inoltre la possibilità di concedere alla indicata struttura esecutiva permanente del Comitato stesso, lo svolgimento di compiti di più ampio respiro e di maggiore durata. È da sottolineare infine, come sia indicata la opportunità — riservandone la decisione al Comitato tecnico-organizzativo — della costituzione di una struttura locale di coordinamento (articolo 5, terzo comma) che, in previsione di un futuro quadro regionale, è individuata in questa prospettiva.

Con l'articolo 8 si rende certa la struttura pluralistica entro cui si attuano le iniziative di formazione professionale e se ne prevede un coordinamento, un controllo e una programmazione.

L'articolo 9 statuisce la operatività dei normali canali amministrativi, la cui azione però, oltre a risultare coordinata in sede di Comitato interministeriale e, più ancora, attraverso la predisposizione del « Piano di intervento », potrà essere meglio indirizzata e più efficacemente svolta usufruendo delle indicazioni che lo stesso Comitato interministeriale delineerà, relativamente agli strumenti, ai mezzi, alle strutture di azione.

L'articolo 10 prevede gli stanziamenti a bilancio dei singoli dicasteri, sulla linea indicata e prevista nel « Piano di intervento », mentre l'articolo 11 dispone in via transitoria che il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella previsione del notevole sforzo finanziario che comporterà la adozione del « Piano di intervento », continui ad operare il parziale finanziamento delle attività gestite dal Ministero del lavoro, nell'ambito delle modalità d'impiego indicate dal Comitato interministeriale.

Con l'articolo 12 si determina l'obbligo dell'emanazione, entro tre mesi dalla promul-

gazione della legge, di norme regolamentari per il funzionamento dei due Comitati e delle Commissioni ed Uffici da essi dipendenti; e con l'articolo 13 si prevede il finanziamento necessario per il loro funzionamento.

Infine, con l'articolo 14 si individua, quale compito del Presidente del Comitato interministeriale, quello di presentare annualmente al Parlamento, una relazione sulle attività svolte dal Comitato e sullo stato della formazione professionale nel Paese.

* * *

I presentatori della presente proposta di legge hanno qui esposto quanto pensano sia necessario individuare e istituzionalizzare, per il bene di tutti, in questo settore tanto importante, al fine di determinare una crescita completa e globale dell'uomo lavoratore e,

per suo tramite, dell'intera società italiana.

Le linee di prospettiva e di azione indicate, gli organismi e gli strumenti proposti, ci sembra si impongano per la loro validità intrinseca e per la globalità della risposta che riescono a dare alle necessità odierne e future del settore. Esse, a nostro parere, presentano interi i caratteri di gradualità e possibilità di attuazione, ma anche di efficienza qualitativa e quantitativa: tutti indispensabili per raggiungere una soluzione positiva del problema. Oggi non sembra possibile prevedere soluzioni in alternativa che presentino identiche caratteristiche di validità e di realistica possibilità di attuazione.

Per questi motivi abbiamo fiducia che il Parlamento concordi con le nostre valutazioni e faccia proprio, approvandolo, il presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il « Comitato interministeriale per la formazione professionale dei lavoratori ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro senza portafoglio da lui delegato ed è composto del ministro del bilancio, del ministro della pubblica istruzione, del ministro del lavoro e della previdenza sociale, del ministro delle partecipazioni statali, del presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno.

ART. 2.

Il « Comitato interministeriale per la formazione professionale dei lavoratori » ha compiti di propulsione, programmazione, studio, coordinamento e controllo di tutte le attività di formazione professionale.

Determina un piano organico di intervento al fine di adeguare in modo unitario le iniziative di formazione professionale, sia delle strutture scolastiche, che di quelle di qualificazione, di conversione e di promozione alle necessità economico-sociali del Paese.

ART. 3.

Per assolvere i compiti di cui al precedente articolo, il « Comitato interministeriale della formazione professionale dei lavoratori » si avvale di un « Comitato tecnico-organizzativo per la formazione professionale dei lavoratori ».

Tale Comitato:

a) elabora il piano di intervento negli aspetti organizzativi, tecnici e finanziari;

b) individua ed indica le necessarie linee di coordinamento tra i vari livelli formativi e tra i diversi organismi operanti nel settore;

c) formula proposte per la creazione delle strutture necessarie per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante, istruttore o direttivo;

d) elabora gli indirizzi pedagogico-didattici, tecnici e organizzativi idonei a fornire contenuti omogenei ai livelli finali dei vari gradi del sistema di formazione professionale;

e) esprime parere su ogni questione relativa alla formazione professionale dei lavoratori sottopostagli dal Comitato interministe-

riale, dai singoli ministeri, dalle regioni e da altri enti pubblici e da organismi a carattere nazionale operanti nel settore.

ART. 4.

Il « Comitato tecnico-organizzativo per la formazione professionale dei lavoratori » si compone di 22 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati:

- a) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
- b) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- c) uno dal Ministro dell'agricoltura;
- d) uno dal Ministro delle partecipazioni statali;
- e) uno dal Presidente del Comitato dei Ministri per il mezzogiorno;
- f) quattro dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- g) quattro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- h) uno dalle organizzazioni dei coltivatori diretti;
- l) quattro dagli enti e organismi a carattere nazionale operanti nel settore.

Fanno altresì parte del Comitato stesso tre personalità particolarmente esperte nel campo della formazione professionale, nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

Il « Comitato tecnico-organizzativo della formazione professionale dei lavoratori » è presieduto dal Presidente del Comitato interministeriale.

Il Presidente del Comitato può costituire distinte commissioni per lo studio e l'esame di aspetti particolari delle attività di formazione professionale, chiamando a far parte delle Commissioni stesse anche persone estranee al Comitato tecnico-organizzativo che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

Qualora per l'attuazione dei suoi compiti il Comitato tecnico-organizzativo ritenga necessaria la costituzione di Commissioni regionali, queste saranno composte da funzionari degli uffici periferici delle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso, da un numero di rappresentanti delle categorie professionali come alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), del primo comma dell'articolo 4, e da un numero di esperti come nel secondo comma dell'articolo 4.

I componenti le Commissioni regionali sono nominati con decreto del Presidente del Comitato interministeriale.

ART. 6.

Il Comitato tecnico-organizzativo provvede all'organizzazione dei propri servizi interni nei limiti occorrenti ad assicurare una idonea realizzazione dei compiti previsti dalla presente legge.

Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico-organizzativo e delle Commissioni sono assolte da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente del Comitato interministeriale coadiuvato da impiegati dello Stato e da esperti.

Il Segretario generale può altresì esercitare le funzioni che gli sono delegate dal Comitato tecnico-organizzativo.

È in facoltà del Comitato tecnico-organizzativo di valersi per i compiti di indagine, di studio e di assistenza tecnica, degli organi dipendenti dalle singole amministrazioni dello Stato o da Regioni e da organismi pubblici e privati.

ART. 7.

I componenti il Comitato tecnico-organizzativo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Le attività di formazione professionale sono gestite sia direttamente dallo Stato, sia da enti pubblici e privati con sovvenzione statale, sotto il controllo e la vigilanza degli organi amministrativi a ciò preposti.

Il Comitato interministeriale coordina i finanziamenti con le esigenze del sistema economico-sociale e in relazione ad accertati bisogni, prevede controlli finali di efficienza, favorisce ed orienta le modifiche di attività di formazione professionale degli organismi privati e pubblici a seconda delle necessità sociali e di quelle economiche e produttive.

ART. 9.

Rimangono ferme le attribuzioni dei ministeri competenti per le attività previste dalle norme vigenti.

Il Comitato interministeriale oltre a proporre gli indirizzi di intervento per le singole amministrazioni statali, indica gli strumenti, i mezzi, le strutture organizzative e

tecniche necessarie per raggiungere i compiti determinati nel piano delle attività di formazione professionale.

ART. 10.

Al finanziamento del piano di intervento previsto dall'articolo 2, viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato.

ART. 11.

Per un periodo di cinque anni, allo scopo di finanziare le iniziative di formazione professionale affidate al Ministero del lavoro nell'ambito del piano di intervento previsto dall'articolo 2, il Comitato interministeriale determina le modalità di impiego dei finanziamenti pertinenti al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Al termine del periodo indicato il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » è soppresso e le relative attività finanziarie vengono devolute al bilancio del Ministero del tesoro.

ART. 12.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, il Presidente del « Comitato interministeriale per la formazione professionale dei lavoratori » emana norme regolamentari per il funzionamento del « Comitato tecnico-organizzativo per la formazione professionale dei lavoratori » e delle Commissioni da esso dipendenti.

ART. 13.

Per il funzionamento dei due Comitati, delle Commissioni e degli uffici da essi dipendenti è autorizzata la spesa di lire cinquecento milioni da iscriversi in un capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-1965.

ART. 14.

Il Presidente del « Comitato interministeriale per la formazione professionale dei lavoratori » presenta al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dal Comitato e sullo stato della formazione professionale nel Paese.

ART. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con esse incompatibili.